



COMUNE DI MARACALAGONIS

PROVINCIA DI CAGLIARI

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero Categoria: 50

SINDACO

Responsabile: Fadda Mario

in data 16/11/2017

OGGETTO:

**INQUINAMENTO ACUSTICO CALA SERENA VILLAGE LOC.
GEREMEAS**

IL SINDACO

VISTO l'esposto datato 01.08.2017 pervenuto in data 07.08.2017 con Prot. n° 8788, col quale venivano lamentati continui e rilevanti disturbi di natura acustica, presumibilmente causati dall'impianto di animazione della Struttura ricettiva "Cala Serena Village" situata nel Comune di Maracalagonis in Loc. Geremeas;

VISTA la nota Prot. n°36857 /2017 del 03.11.2017 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente(A.R.P.A.) dipartimento di Cagliari;

RILEVATO che con nota Prot. n°9059 del 09.08.2017 l'Ufficio di Polizia Locale aveva richiesto alla stessa A.R.P.A. di Cagliari di effettuare le necessarie verifiche tecnico- strumentali;

VISTA la nota Prot. n°36857/2017 del 03.11.2017 dell'A.R.P.A. di Cagliari che si allega in copia, con la quale si comunicano gli esiti dell'indagine fonometrica eseguita presso l'abitazione del sig. Michele Cadeddu – piano primo- Condominio Geremeas Residence sita nel territorio del Comune di Quartu Sant. Elena, dai tecnici della stessa A.R.P.A. – U.O. Sistemi Ambientali- Ufficio Agenti Fisici, al fine di valutare il disturbo arrecatovi dall'attività della Ditta BLUSERENA S.P.A.;

RILEVATO che dagli esiti dell'accertamento suddetto risulta che le emissioni sonore prodotte dall'impianto di animazione della suddetta struttura ricettiva, ed in considerazione del fatto che "è stato valutato il valore Differenziale di Immissione(definito dall'art.2 c.3 lettera b)della L. 447/95e dall'art. 4 c2 del DPCM del 14.11.1997" nel periodo notturno, ed essendo tale valore maggiore di 3 db(A) nel periodo notturno, il rumore immesso nell'abitazione citata, supera il Valore Limite Differenziale di Immissione per il periodo notturno.

CONSIDERATO che quanto sopra rappresenta un inquinamento acustico che determina implicazioni igienico sanitarie con pregiudizio della salute pubblica.

VISTO il DPCM 14.11.1997;

VISTO l'art. 9 della Legge 447/1995;

VISTO l'art. 50, 5° comma del D.lgs. 18.08.2000 n° 267.

ORDINA

Alla Ditta BLUSERENA S.P.A. con sede Legale a Montesilvano(PE) viale Carlo Maresca n° 12, e sede produttiva al Cala Serena Village sito in Maracalagonis in località Geremeas, nella persona del legale rappresentate Sig. Silvio Maresca (nato a Teramo il 30.08.1961 e residente in Pescara in Strada del Palazzo n° 38) e domiciliato per la carica presso la sede della società, quanto segue:

1. di adottare con effetto immediato nelle modalità operative , tutti gli accorgimenti necessari a limitare le immissioni rumorose, con particolare riguardo alle aree confinanti con le abitazioni;
2. di predisporre e trasmettere a questo Comune entro 60 giorni dalla notifica della presente Ordinanza(tenuto conto che l'attività di animazione si svolge unicamente nel periodo estivo) un piano di bonifica redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, che specifichi gli interventi per ricondurre la rumorosità entro i limiti di legge, avvertendo che comunque, entro 90 giorni dalla notifica della presente Ordinanza , dovranno essere realizzati tutti gli interventi tecnici necessari a ricondurre le emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
3. di trasmettere contestualmente copia del piano di bonifica di cui sopra anche all'A.R.P.A. – Dipartimento di U.O. Sistemi Ambientali – Ufficio Agenti Fisici – via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale di provvedere alla notifica del presente provvedimento:

- al Legale rappresentante della Ditta BLUSERENA S.P.A. tramite posta certificata – bluserenaspa@legpec.it

Di trasmettere copia della presente:

- all'A.R.P.A. – Dipartimento di Cagliari – posta certificata – agentifisici@pec.arpa.sardegna.it con richiesta di esprimere un parere tecnico sulle modalità di intervento previste dal piano di bonifica presentato dalla Ditta e quindi accertarne la conformità ai limiti di Legge;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ai sensi dell'art. 21, comma 1 della Legge 1034 /1971, da proporsi entro sessanta decorrente dalla notifica della presente, o in alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

IL SINDACO

F.to Rag. Mario Fadda